

INPS - MESSAGGIO 23 OTTOBRE 2009, N. 23991

Indennità di disoccupazione ai lavoratori sospesi e agli apprendisti licenziati e/o sospesi. Precisazioni.

La D.C. Prestazioni a sostegno del reddito con msg. n. 23792/2009 indirizzato alle Direzioni Regionali, ha fornito chiarimenti sullo status dei lavoratori sospesi e degli apprendisti licenziati e/o sospesi.

A tal proposito si precisa quanto segue:

1) in ottemperanza al principio di agevolare i lavoratori di cui si tratta nel caso in cui, come recita l'art. 19 co. 1 bis della L. 2/2009, integrato dall'art. 7 ter della L. 33/2009, essi debbano accedere direttamente ai trattamenti in deroga, mancando l'intervento integrativo degli Enti Bilaterali, la domanda di disoccupazione da essi presentata va considerata come anticipazione di domanda di C.I.G. in deroga.

L'Azienda dovrà essere tempestivamente informata dalla Struttura INPS di attivarsi per avviare la relativa procedura, previo accordo sindacale, presso la D.R.L. che trasmetterà, on line, la relativa autorizzazione all'INPS.

2) Le domande che, erroneamente, fossero state già liquidate ai lavoratori come indennità di disoccupazione ex art. 19 L. 2/2009, in assenza della sottoscrizione della convenzione fra INPS ed Enti Bilaterali e, comunque, in assenza del contributo finanziario del 20% da parte dell'Ente Bilaterale di appartenenza del lavoratore, devono essere considerate utili come domande di anticipazione di CIG in deroga. In tal caso l'Azienda dovrà essere tempestivamente informata dalla Struttura INPS sulla esigenza di presentare, previo accordo sindacale, la richiesta alla D.R.L. per ottenere l'autorizzazione alla CIG in deroga.

In tal caso si raccomanda di rendicontare la spesa erogata a titolo di DS ex art. 19 legge 2/2009 come anticipazione di CIG in deroga. Pertanto occorrerà annullare la prestazione D.S., emettere una autorizzazione di CIG in deroga inserendo come numero decreto il codice 41111 e come codice di intervento il numero 670 senza erogare la prestazione poiché in compensazione della D.S. erroneamente erogata.

Si invita pertanto ad attenersi alle indicazioni fornite.

RIFERIMENTI NORMATIVI

LEGISLAZIONE: (1) decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 conv. con modif. in legge 28 gennaio 2009, n. 2;
(2) decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 conv. con modif. in legge 9 aprile 2009, n. 33;

PRASSI: (1) inps - messaggio 21 ottobre 2009, n. 23792;